

2. Il prefetto di Messina è incaricato della esecuzione e della sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato, con particolare riferimento all'evoluzione dei divieti di circolazione delle persone fisiche disposti a livello nazionale e regionale in conseguenza della situazione epidemiologica da COVID-19.

Roma, 29 marzo 2022

*Il Ministro:* GIOVANNINI

*Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2022*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 931*

22A02615

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 marzo 2022.

**Interventi per la filiera vitivinicola ai sensi dell'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che istituisce il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura».**

### IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

PER LE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI

Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 *final* così come modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 3 aprile 2020 C(2020)2215 *final* e dell'8 maggio 2020 C(2020)3156 *final* e, in particolare, la sezione 3.1 e le sue successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 222, comma 3 che istituisce il «Fondo emergenziale per le filiere in crisi»;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge n. 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino» e, in particolare, l'art. 41, rubricato «Consorzi di tutela»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, recante «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'articolo 1, comma 128 come modificato dall'art. 39, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che istituisce il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2021;

Visto l'art. 1, comma 129, della sopra menzionata legge 30 dicembre 2020, n. 178;


Visti gli articoli 68 e 68-*quater* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 febbraio 2021, con il quale il sen. Gian Marco Centinaio è stato nominato Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 153140 del 1° aprile 2021, con il quale il Sottosegretario di Stato sen. Gian Marco Centinaio è stato delegato alla firma dei relativi atti e provvedimenti inerenti alla filiera vitivinicola;

Considerato che le forti restrizioni imposte alla circolazione nei Paesi UE ed *extra* UE per contrastare la pandemia da Covid-19, nonché la chiusura del canale Ho.Re.Ca, se da un lato non hanno determinato una riduzione consistente della produzione vitivinicola, dall'altro hanno determinato una importante contrazione dei consumi sul territorio nazionale, con particolare riferimento ai prodotti vitivinicoli contraddistinti dal riconoscimento U.E. ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013;



Considerato che la filiera vitivinicola necessita di strumenti diretti ad aumentare la competitività della commercializzazione e a sviluppare azioni di informazione per migliorare la conoscenza, favorire la divulgazione, garantire la salvaguardia e sostenere lo sviluppo dei prodotti vitivinicoli contraddistinti dal riconoscimento U.E. ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013;

Considerato che le azioni di promozione e informazione rappresentano uno strumento per migliorare la competitività e il consumo dei prodotti vitivinicoli, con particolare riferimento ai metodi di produzione e ai sistemi di qualità, e aumentare la quota di mercato di tali prodotti, anche nell'ottica di ripristinare l'equilibrio del mercato stesso e contenere così gli effetti derivanti dalla pandemia da Covid-19;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire una più ampia diffusione delle suddette azioni ed un più efficace ed efficiente conseguimento degli obiettivi ad esse sottese, demandarne l'attuazione a soggetti che, pur espressione del mondo imprenditoriale, siano, al contempo, istituzionalmente deputati alla tutela, alla promozione, alla valorizzazione e all'informazione relative alle produzioni DOP e IGP e portatori qualificati delle istanze collettive delle imprese operanti nel settore di riferimento;

Considerato che, secondo quanto previsto dal richiamato art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, i consorzi di tutela delle DOP e delle IGP hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni;

Ritenuto di dover pertanto sostenere, nella misura di 25 milioni di euro, interventi in sostegno della filiera vitivinicola per iniziative sul territorio nazionale, volte a sviluppare azioni di promozione ed informazione per incrementare la competitività della commercializzazione, migliorare la conoscenza, favorire la divulgazione, garantire la salvaguardia e sostenere lo sviluppo dei prodotti vitivinicoli contraddistinti dal riconoscimento U.E. ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013;

Acquisita l'intesa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 9 febbraio 2022;

Decreta:

Art. 1.

*Ambito di applicazione e finalità*

Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di ripartizione di una quota parte delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per il perseguimento di interventi, sul territorio nazionale, volti a:

a) sostenere e incrementare la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli contraddistinti da riconoscimento U.E. ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013;

b) sviluppare azioni di informazione e divulgazione per migliorare la comunicazione sull'origine, le proprietà, le caratteristiche e le qualità dei prodotti contraddistinti da riconoscimento U.E. ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013;

c) sostenere azioni per lo sviluppo dei prodotti vitivinicoli contraddistinti da riconoscimento U.E. ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Le risorse da assegnare nel quadro dell'applicazione del presente decreto ammontano a complessivi 25 milioni di euro per l'annualità 2021, a valere sulle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, allocato nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 2.

*Soggetti ammissibili*

Sono ammessi a presentare istanza di contributo per le attività di cui al successivo articolo, i seguenti soggetti:

a) consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238;

b) associazioni temporanee tra i consorzi di tutela, di cui alla lettera a).

Art. 3.

*Attività finanziabili*

Per la realizzazione delle finalità indicate all'art. 1 possono essere finanziate le seguenti attività:

a) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche;

b) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità veicolate attraverso i principali mezzi di comunicazione tradizionale (stampa, tv, radio, affissioni) e i canali digitali (azioni *web* e *new media* tramite *social network* etc), che mettano in rilievo gli elevati *standard* dei prodotti vitivinicoli, in particolare in termini di qualità, sicurezza alimentare o sostenibilità;

c) partecipazioni a fiere ed esposizioni di rilevanza internazionale;


d) attività di divulgazione, informazione e formazione rivolta ad operatori del settore della distribuzione e del canale Ho.Re.Ca.;

e) formazione professionale presso le scuole alberghiere.

Art. 4.

*Modalità attuative*

La puntuale definizione dei requisiti richiesti ai soggetti ammissibili, dell'importo massimo dei progetti, dei criteri di selezione, dell'intensità massima del contributo, delle attività finanziabili e delle spese ammissibili nonché ogni ulteriore aspetto attuativo e di dettaglio



sono demandati all'adozione di apposito provvedimento da parte del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica, Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli organi competenti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2022

*Il Sottosegretario di Stato:* CENTINAIO

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 257

22A02605

DECRETO 20 aprile 2022.

**Riconoscimento del Consorzio di tutela della Pesca di Leonforte IGP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come modificato dall'art.14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Pesca di Leonforte».**

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale Repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (UE) n. 622 della Commissione del 15 luglio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea legge n. 182 del 16 luglio 2010 con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Pesca di Leonforte»;

